

Emotrasfusioni infette. Prospettive di successo per le richieste di risarcimento rivolte al Ministero della Salute alla luce dei recenti orientamenti della Giurisprudenza.

DOMANDA N. 1: Un cittadino che abbia contratto un virus a causa di emotrasfusioni infette, ha la possibilità di ottenere in giudizio, nei confronti del Ministero della Sanità, il risarcimento dei danni subiti, oltre a quanto gli spetta a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/1992?

RISPOSTA: Di recente, sono intervenute alcune sentenze in merito alla possibilità, per gli emotrasfusi infetti, di richiedere il risarcimento dei danni subiti al Ministero della Sanità.

Non vi è completa uniformità di orientamenti nei Tribunali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11609 del 31 maggio 2005, ha risposto che l'indennizzo di cui alla L. 221/1992 non esclude la possibilità di agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno.

DOMANDA N. 2: La cifra ottenuta per risarcimento del danno in sentenza, si somma all'indennizzo mensile (presente, passato e futuro), oppure bisogna detrarre quest'ultimo?

Esempio: 100 mila euro di risarcimento – (meno) 80 mila euro percepiti ex L. 210 = 20 mila euro?

RISPOSTA: L'orientamento della Cassazione è favorevole alla detrazione.

DOMANDA N. 3: Il risarcimento in sede giudiziale consiste soltanto nel danno biologico?

RISPOSTA: No. Il risarcimento prevede il ristoro del danno morale ed esistenziale come voci aggiuntive, anche per i familiari.

DOMANDA N. 4: In quanti anni si prescrive il diritto?

RISPOSTA: Il diritto si prescrive in 6 anni nel caso di epidemia colposa, 5 anni nel caso di semplice fatto illecito.

DOMANDA N. 5: Da quando decorre il termine di prescrizione?

RISPOSTA: Dalla data di presa coscienza del nesso di causalità qualificato, eventualmente coincidente con la domanda ex L. 210/1992.

DOMANDA N. 6: Il Ministero della Sanità risponde della contrazione dei virus dell'epatite B, Aids ed Epatite C, anche nel caso in cui l'emotrasfusione da cui origina la malattia sia anteriore alla stessa scoperta scientifica di tali virus (gli anni di scoperta dei tre virus sono rispettivamente 1978,

1985, 1988)? In altre parole, il fatto che la scienza non avesse ancora individuato l'esistenza di questi virus, esclude anche la responsabilità dello Stato?

RISPOSTA: Molti Tribunali, anche in contrasto con la Cassazione, hanno ritenuto la responsabilità del Ministero per contagio avvenuto anche prima della individuabilità del virus.

In assenza di una regolamentazione legislativa, le possibilità di successo sono legate all'orientamento dei Tribunali che verranno investiti delle singole cause.